



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO VELICO TORRETTE



1. Adeguamento Statuto come richiesto da riforma 3° settore ai sensi dell'art. 31 del D.M. 106/2020

Prende la parola il Sig. Sonnante Marco, Responsabile del Gruppo di Protezione Civile dell'Associazione, che illustra ai presenti le ragioni per cui è necessario adeguare lo statuto dell'Associazione alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e permettere all'Associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore,
Le modifiche si rendono necessarie anche ai fini della permanenza dell'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato la cui iscrizione permetterà la traslazione nel futuro Registro unico nazionale del terzo settore.

Sonnante spiega che qualora la nostra iscrizione al registro unico nazionale poi la nostra associazione dovrà diventare oltre una ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) anche una ODV (Organizzazione di Volontariato).

L'Assemblea con 27 soci presenti, dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le modifiche ed integrazioni proposte, all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche e di adottare un nuovo testo di Statuto associativo che si allega al presente verbale, dal Presidente letto ai presenti.
L'Assemblea conferisce inoltre al Presidente mandato perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle entrate e la Regione.

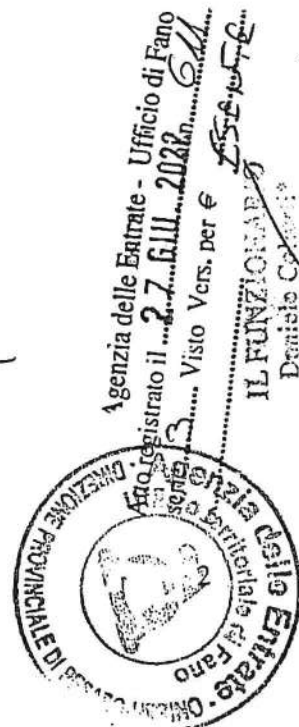
L'assemblea viene chiusa alle ore 12:30 del 05/06/2022

San Costanzo 05/06/2022

Il Presidente - Sandro Ricci

Il Segretario - Marco Sonnante

CIRCOLO VELICO TORRETTE - Sede Sociale "Il Grotto"
Piazzale della Vittoria - 61039 San Costanzo (PU) Italy
Web: www.circolovelicotorrette.it - E-mail: info@circolovelicotorrette.it
C.F. e P. IVA 02146530411





ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO VELICO TORRETTE



Verbale Assemblea Straordinaria dei soci del 05/06/2022

Oggi, 05 giugno 2022 - alle ore 12:00 si è tenuta presso la base nautica del Circolo Velico Torrette in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci del Circolo Velico Torrette.
Il seguente verbale è stato redatto dal sig. Sonnante Marco.

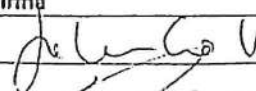
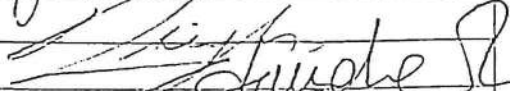
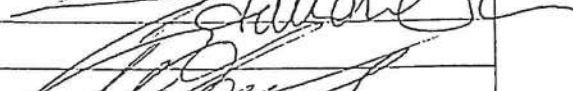
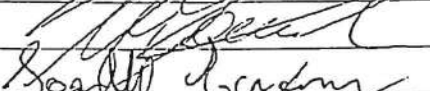
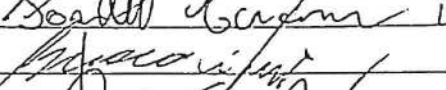
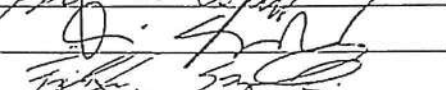
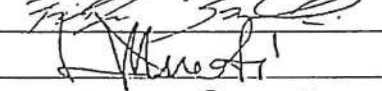
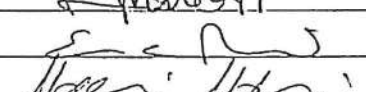
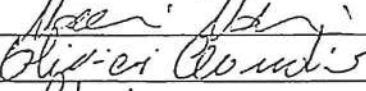
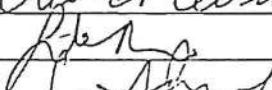
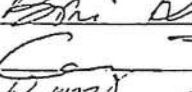
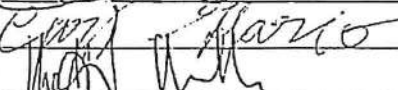
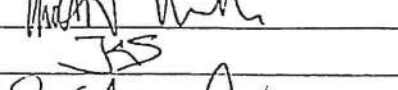
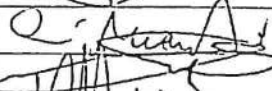
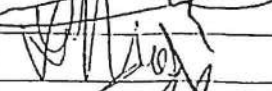
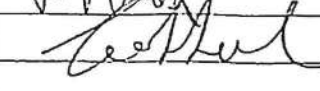
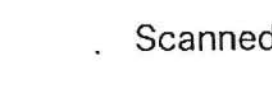
Ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto come richiesto da riforma 3° settore ai sensi dell'art. 31 del D.M. 106/2020

Alle ore 12:00, con 27 soci presenti su 92 soci in regola con l'anno 2021, prende la parola il Presidente del Circolo Velico Torrette Sandro Ricci il quale, constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario il sig. Sonnante Marco.

ESARO-URBINO
CVT: Presenze Assemblea dei Soci 05/06/2022

	Cognome / Nome	Firma
1	COCCI GIAN ANDREA	
2	RICCI DIEGO	
3	RICCI SANDRO	
4	EGIDI DANIELE	
5	SORCINELLI MARCO	
6	SORCINELLI TARCISIO	
7	BOCCARINI LUIGI	
8	SANCHIO DI FLAVIO	
9	SORCINELLI FILIPPO	
10	MUSSATI LUCA	
11	PENBONI ENRICO	
12	MOSCANI MORRIS	
13	OLIKIERI CLAUDIO	
14	RICCI GUIDO	
15	CRISTIANI PIERLUIGI	
16	PADLO TAGLIATESTA	
17	FILIPPETTI VASIMTO	
18	PETRUCCI ROBERTO	
19	BINI ROBERTO	
20	SORCINELLI CESARE	
21	CATTI FLAVIO	
22	MATTIOLI MARCELLO	
23	Kleine Staarman Jaep	
24	MANTONI LUCIO	
25	VAGNARELLI LAURO	
26	LUCA MORONI	
27	COZZELLI DANIELE	
28		



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO VELICO TORRETTE



MODULO DELEGHE

Il/La Sottoscritto/a,

RICCARDO SPADONI

impossibilitato a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci
del 29 maggio 2022

DELEGA

(COGNOME / NOME)

FILIPPETTI VASINTO

in regola con il pagamento delle quote associative relative
all'anno 2022, a rappresentarlo in Assemblea e ad esprimere
eventuale votazione per Suo conto.

Data, 28/05/22

In fede

[Signature]

La presente delega può essere inviata:

- Posta ordinaria a: Circolo Velico Torrette, Piazzale della Vittoria - 61039 San Costanzo.
- Email: segreteria@circolovelicotorrette.it

CIRCOLO VELICO TORRETTE - Sede Sociale "Il Grotto"
Piazzale della Vittoria - 61039 San Costanzo (PU) Italy
Web: www.circolovelicotorrette.it - E-mail: info@circolovelicotorrette.it
C.F. e P. IVA 02146530411

1



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO VELICO TORRETTE



MODULO DELEGHE

Il/La Sottoscritto/a,

BERNACCHIA LAURA

impossibilitato a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci
del 29 maggio 2022

DELEGA

(COGNOME / NOME)

RENZONI ENRICO

in regola con il pagamento delle quote associative relative
all'anno 2022, a rappresentarlo in Assemblea e ad esprimere
eventuale votazione per Suo conto.

Data, 5/06/2022

In fede Laura Bernacchia

La presente delega può essere inviata:

- Posta ordinaria a: Circolo Velico Torrette, Piazzale della Vittoria – 61039 San Costanzo.
- Email: segreteria@circolovelicotorrette.it

CIRCOLO VELICO TORRETTE – Sede Sociale "Il Gronino"
Piazzale della Vittoria - 61039 San Costanzo (PU) Italy
Web: www.circolovelicotorrette.it - E-mail: info@circolovelicotorrette.it
C.F. e P. IVA 02146530411

1



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO VELICO TORRETTE



MODULO DELEGHE

Il/La Sottoscritto/a,

FILIPPETTI EDDY

impossibilitato a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci
del 29 maggio 2022

DELEGA

(COGNOME / NOME)

FILIPPETTI VASIMO

in regola con il pagamento delle quote associative relative
all'anno 2022, a rappresentarlo in Assemblea e ad esprimere
eventuale votazione per Suo conto.

Data, 05.06.2022

In fede

La presente delega può essere inviata:

- Posta ordinaria a: Circolo Velico Torrette, Piazzale della Vittoria - 61039 San Costanzo.
- Email: segreteria@circolovellicotorrette.it

CIRCOLO VELICO TORRETTE - Sede Sociale "Il Grotino"
Piazzale della Vittoria - 61039 San Costanzo (PU) Italy
Web: www.circolovellicotorrette.it - E-mail: info@circolovellicotorrette.it
C.F. e P. IVA 02146530411



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CIRCOLO VELICO TORRETTE O.D.V.



adeguamento Statuto ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"

Rev 04

(Approvato nell'assemblea Ordinaria dei soci del 5 Giugno 2022)

ARTICOLO 1 *Costituzione e sede*

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata **Associazione Sportiva dilettantistica CIRCOLO VELICO TORRETTE - Organizzazione di volontariato**, in breve **ASD - CIRCOLO VELICO TORRETTE - ODV** da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di SAN COSTANZO Piazzale della Vittoria - "Il Grottino" con Base Nautica ubicata in via Ammiraglio Cappellini s.n. - località Torrette di Fano - 61032 Fano (PU); Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato. L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 *Carattere dell'associazione e del volontario*

L'associazione è apartitica, **L'A.S.D. Circolo Velico Torrette ODV è affiliata FIV** (Federazione Italiana Vela), osserva la normativa federale sull'affiliazione, persegue scopi in armonia con quelli propri della FIV, opera secondo i principi e lo spirito dello Statuto FIV, dei regolamenti e delle altre disposizioni della FIV, nonché le prescrizioni e le direttive emanate dal CONI, dalla FIV e dalle organizzazioni internazionali alle quali la FIV è affiliata.

E' costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: ha lo scopo di promuovere, organizzare, tutelare, diffondere e praticare l'attività velica e le discipline sportive collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa e nel Volontariato di Protezione Civile secondo le finalità e le modalità previste dalla legge 11 Agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato e dalla legge Regionale del 30 Maggio 2012, n° 13 “norme per la promozione e la disciplina del volontariato”

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- i) organizzazione di attività organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni Finalità: tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche

1. promuovere la partecipazione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche di vela, comprensive di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività veliche, allo scopo di divulgare la conoscenza della vela e dello sport in genere, creando altresì, sia per giovani che famiglie momenti di ritrovo ed aggregazione
2. Si impegnerà nella diffusione e nell'esercizio delle attività subacquee, degli sport acquatici in generale, e della cultura sulla marineria, adoperandosi anche nella difesa dell'ambiente marino con particolare attenzione alla tutela ed alla difesa degli arenili e litorali.
3. incoraggiare le iniziative di sviluppo culturale e sociale promuovendo studi e ricerche storiche sulle attività marinare, in particolare per quelle attività povere e sconosciute praticate sui litorali marini
4. la promozione dell'attività sportiva non agonistica e ludico-ricreativa.
5. **VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE** secondo le finalità e le modalità previste dalla legge 11 Agosto 1991, n. 266 protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. – Legge quadro sul volontariato e dalla legge Regionale del 30 Maggio 2012, n° 13 “norme per la promozione e la disciplina del volontariato” per la prevenzione e il superamento delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali e antropiche;
6. salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
7. interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Marche e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
8. attività di promozione della cultura di protezione civile;
9. attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
10. promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
11. condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
12. collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
13. promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti

14. Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 5
Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

sono soci le persone, la cui domanda di prima associazione verrà valutata ed approvata dal Consiglio Direttivo secondo criteri predeterminati e comunque definiti nei documenti del **REGOLAMENTO INTERNO**

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci

ARTICOLO 6
Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

1. Categoria CADETTI: dal compimento del sesto anno di età fino al termine dell'anno in cui il socio compie 12 anni;
2. Categoria JUNIORES: dall'inizio dell'anno in cui il socio compie 13 anni sino al termine dell'anno in cui compie 18 anni;
3. Soci Ordinari (categoria equipollente Seniores): dall'inizio dell'anno in cui il socio compie 19 anni in poi.
4. Soci Onorari: sono coloro i quali si sono distinti per meriti sportivi, culturali, sociali, ecc. ed assumono tutti i diritti dei soci ordinari. Il socio onorario è proposto da uno o più soci e nominato dal Consiglio Direttivo attraverso relativa delibera.

5. Soci Fondatori: rientrano in tale categoria i soci ordinari che hanno fondato l'A.S.D. Circolo Velico Torrette, ovvero coloro i quali hanno partecipato al primo atto formale per la costituzione del Circolo; i soci fondatori svolgono per esperienza e competenze un ruolo consultivo, a disposizione del Consiglio Direttivo per la raccolta di pareri e proposte nel caso di problemi e decisioni importanti, significative o gravi.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

Diritti:

1. I Soci delle diverse categorie usufruiscono dei beni e dei servizi messi a disposizione dall'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento e comunque secondo le consuetudini del rispetto e della buona educazione.
2. Tutti i Soci hanno diritto, altresì di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che l'Associazione offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.
3. Qualsiasi Socio, per qualsivoglia motivo e quand'anche fosse la maggioranza degli iscritti del Circolo, nel caso di perdita della qualifica di Socio, non può vantare rimborsi o diritti, su averi mobili e immobili di qualsiasi genere. L'adesione all'Associazione garantisce agli associati: il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali.

4. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Doveri:

1. Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali che all'esterno, osservare lo Statuto, i Regolamenti, le consuetudini di buona educazione; è dovere di ciascun socio l'assoluto rispetto delle persone, delle cose e dell'ambiente; inoltre il socio che ospita persone terze è responsabile del comportamento delle stesse.
2. socio deve mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, agonistica, economica, sociale e morale con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo, dall'uso di sostanze e metodi vietati, dalla violenza sia fisica che verbale.
3. I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota annuale secondo le modalità e le tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo e pubblicate su apposito documento ufficiale firmato dal Presidente e dal Segretario (Verbale del consiglio direttivo, specifica comunicazione, ecc.).
4. Tutti i beni mobili ed immobili sono e restano di totale proprietà dell'A.S.D. Circolo Velico Torrette, le condizioni ed i limiti del relativo uso sono stabiliti nel presente STATUTO e nei REGOLAMENTI INTERNI; in caso di scioglimento tutti i beni vanno conferiti secondo le modalità che stabilirà il consiglio direttivo nel più rigoroso rispetto di quanto stabilito nel presente STATUTO e secondo gli eventuali impegni pregressi con Enti (Protezione Civile, Comuni, Banche, ecc.);
5. soci sono tenuti a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie per esercitare democraticamente propri diritti (elezioni), proporre e votare miglioramenti alle attività e strutture del circolo, analizzare ed approvare bilanci preventivi e consuntivi, proporre, valutare ed approvare documenti, modifiche, nonché le linee guida di conduzione e sviluppo dell'A.S.D. Circolo Velico Torrette.
6. Ciascun socio accetta e si assume responsabilmente il rispetto degli impegni votati ed approvati dalle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, secondo le modalità ed i criteri stabiliti e verbalizzati nei relativi Verbali delle Assemblee.

ARTICOLO 9
Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo

comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione a causa di indegnità (dichiarata dal collegio dei probiviri);
- d) per immoralità (dichiarata dal consiglio direttivo);
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- Collegio dei revisori dei conti
- collegio dei probiviri

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 30 del presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria;

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei Probiviri
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;-
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è, insieme al Presidente, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, con due diverse modalità da stabilirsi all'atto della costituzione dell'assemblea:
 - a) a scrutinio segreto;
 - b) per acclamazione;
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo del Circolo Velico ed è costituito da cinque o più soci, purché in numero dispari, con la seguente articolazione:
 - a) Presidente
 - b) Vice Presidente;
 - a) Segretario;
 - b) Consiglieri (almeno 2);
3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, normalmente in corrispondenza del mandato del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta valuta la necessità di eventuali comitati esecutivi e delle nomine per incarichi e responsabilità specifiche, su proposta del Presidente, ed approva stabilendo limiti, modalità e deleghe per i diversi incarichi.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte di uno dei componenti al Presidente stesso o al Vice
6. Il Consiglio Direttivo provvede ad analizzare le esigenze di sviluppo dell'Associazione, valuta e pianifica le attività da svolgere, prende le decisioni sia sugli aspetti ordinari che straordinari relativamente alla vita del circolo stesso; è inoltre tenuto a supervisionare l'attività e la correttezza dell'operato di eventuali comitati e responsabili incaricati
7. Il Consiglio Direttivo individua e valuta le esigenze del Circolo, provvede quindi a deliberare e stipulare contratti con terzi indicando di volta in volta il soggetto delegato.
8. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dai soli soci (e solo da questi) che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Il Consiglio Direttivo in particolare risponde solamente nei casi che il socio delegato al compimento di un determinato atto si sia comportato pedissequamente secondo il mandato ricevuto, senza superare i limiti della delega ricevuta; diversamente da quanto esposto la persona si assume in proprio la responsabilità dell'atto compiuto
9. Il Consiglio Direttivo sulla base delle esigenze organizzative, economiche, di sicurezza, ecc. provvede valutare e definire di modalità di gestione delle attività del Circolo, le regole di funzionamento, i comportamenti, le tariffe sociali ecc; predispone, approva e distribuisce la relativa documentazione (TARIFFE SOCIALI, REGOLAMENTI

SCRITTI).

10. Tutti i membri del Consiglio Direttivo debbono essere tesserati FIV per l'anno in corso.
11. Nell'ambito di avvicendamenti di cariche sociali, è fatto obbligo al rappresentante o membro uscente di predisporre tutta la documentazione significativa relativa alle attività svolte in particolare quelle relative a crediti, debiti, e beni di proprietà od uso del circolo
12. All'atto dell'avvicendamento delle cariche sociali è fatto obbligo a ciascun rappresentante o membro uscente di trasmettere la documentazione opportuna ai subentranti comprensiva dell'elenco crediti, debiti, inventario beni di proprietà, verbale dello stato delle attività in corso, al fine di evidenziare l'interruzione di responsabilità degli uscenti ed accollarla ai subentranti.
13. I nuovi membri o rappresentanti rispondono solo di eventuali richieste di pagamento formulate da creditori contemplati nei documenti sopra menzionati; diversamente l'eventuale creditore si può avvalere solo su chi ha agito nel nome e per conto dell'ente o sul fondo comune ma non sui subentranti.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

il rappresentante dell'organo di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

La carica di Presidente ha una durata di quattro anni, e può prevedere la rielezione;

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali inoltre;

1. Provvede, consultandosi nei casi opportuni con professionisti o specialisti esterni, e d'intesa con il Consiglio Direttivo, alla supervisione degli atti, delle decisioni e dei contratti a carattere strategico;
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione possibile.
3. È facoltà del Presidente proporre organi interni a carattere esecutivo (es. comitato esecutivo) o responsabili di settore con lo scopo di migliorare la funzionalità organizzativa del Circolo stesso o per sviluppare mandati od attività specifiche. Tali nomine e lo svolgimento delle relative attività sono approvate dal Consiglio Direttivo il quale è inoltre tenuto a sorvegliare la regolarità dello svolgimento dei relativi mandati e può, a fronte di anomalie o irregolarità riscontrate revocare tali mandati.
4. Il Presidente deve essere tesserato FIV per l'anno in corso.

5. Viene eletto, insieme al Consiglio Direttivo, dalla Assemblea Ordinaria dei Soci sulla base della proposta di un programma di lavoro e delle linee guida generali di sviluppo del Circolo Velico Torrette.
6. Il Presidente é responsabile del coordinamento del Comitato Direttivo, secondo le esigenze di sviluppo del Circolo stesso e le linee guida stabilite nelle Assemblee dei Soci.
7. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi;
8. Il presidente, od in sua vece, un delegato del Consiglio Direttivo, svolge il ruolo di rappresentanza sociale presso la FIV.
9. Solo il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente sono titolari e responsabili dell'interfaccia dell'Associazione verso altri Enti ed Associazioni, tranne i casi di responsabilità specifiche precedentemente stabilite in seno al Consiglio Direttivo stesso.
10. Il Presidente cura, con il supporto del Segretario, l'esecuzione e la diffusione dei verbali/ delibere delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, comprendenti anche la diffusione delle comunicazioni necessarie alla segreteria FIV (comunicazione di modifiche sociali, allo statuto, agli indirizzi e recapiti, ecc.)
11. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
12. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
13. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
14. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.
15. Nel caso di decadenza del Presidente il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano fra i presenti e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 21

Collegio dei revisori dei conti

- 1- La gestione amministrativa dell'Associazione può essere (secondo la facoltà del consiglio Direttivo) controllata da un Collegio dei Revisori dei conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci o per nomina e delibera dal Consiglio Direttivo in momenti successivi e nei casi necessari; comunque in questo caso la nomina verrà ratificata alla prima assemblea utile ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti.
- 2- I Revisori dei Conti dovranno accertare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
- 3- In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti o in alternativa su nomina diretta del Presidente ed approvazione del Consiglio Direttivo.
- 4- Esso resta in carica 4 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

ARTICOLO 22
Collegio dei Probiviri

- 1- Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei Soci, o in alternativa nominato dal Consiglio Direttivo (in questo caso si veda Art. 19 – punto 5 - del presente statuto), è composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione gli effettivi sono sostituiti dai supplenti nominati dal Consiglio Direttivo.
- 2- Il collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti la seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
 - d) radiazione.
- 3- Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo scritto da proporre al Consiglio Direttivo e per conoscenza al Collegio dei Probiviri, entro 10 giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Direttivo valuta il reclamo e trasmette al Collegio dei Probiviri il proprio parere ed eventuale richiesta di rivalutazione della sanzione
- 4- Le decisioni del Collegio dei Probiviri non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 23
Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali.

ARTICOLO 24
Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 25
Libri sociali

Le delibere dell'Assemblea Generale dei Soci, i Verbali/Delibere del Consiglio Direttivo e le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, la documentazione di supporto (Regolamenti, ecc.) sono conservati su supporto informatico e/o cartaceo a cura del Segretario e di uno dei membri del Consiglio Direttivo e costituiscono i libri sociali.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.¹

ARTICOLO 26

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all' art.7 del Cts;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 28

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 29

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 30

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 31

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

L'approvazione del bilancio preventivo è deliberata entro la chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 32

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 33

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 34

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

3 611 27/06/2022

0,00 TQH22L000611000YG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TQH